

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 10/04/2020

FATTO

La ricorrente stipulava, in data 16.02.2017, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari a € 32.640,00 da rimborsare in 120 rate di € 272,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di febbraio 2018, dopo il pagamento della rata n. 11.

La ricorrente chiede, a titolo di rimborso di commissioni accessorie e finanziarie, e spese fisse, l'importo complessivo di € 2.372,28, nonché la refusione delle spese di assistenza professionale per un ammontare pari a € 320,00.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11.09.2019 non è direttamente applicabile nell'ordinamento interno ai rapporti tra privati. Sostiene che il contratto distingue in maniera chiara e trasparente gli oneri *recurring* da quelli *up-front*, e che gli oneri *recurring* sono già stati rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis*. Eccepisce altresì che non è dovuto il rimborso delle spese di assistenza legale, in quanto il procedimento di fronte all'ABF non richiede l'assistenza di un difensore. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un



- contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protragano per un periodo successivo a tale data.
 3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
 4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutive in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).
 5. Nel caso di specie, al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, in mancanza di precedenti decisioni del Collegio di Roma sulla fattispecie contrattuale oggetto del ricorso, conviene fare riferimento ai principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6167/2014 e agli orientamenti condivisi dei Collegi ABF. In particolare, i costi di istruttoria sono up-front, in quanto il loro importo è inferiore a € 1.000,00 e la relativa descrizione non fa riferimento ad attività continuative; le provvigioni dell'intermediario del credito sono altresì up-front, in quanto la relativa descrizione fa riferimento esclusivamente ad attività preliminari alla conclusione del contratto di finanziamento; le commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio sono invece recurring in base a quanto previsto nel contratto, e il criterio contrattuale di rimborso di € 19,58 a rata è conforme al pro rata temporis.
 6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 2.206,86, come risulta dalla seguente tabella:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	11
rate residue		109

TAN		8,90%
-----	--	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	90,83%
- in proporzione alla quota	84,54%

h/t		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	costi di istruttoria (up front)	€ 750,00	€ 681,25	€ 634,04	<input type="radio"/>		€ 634,04
<input type="radio"/>	provvigioni intermediario credito (up front)	€ 1.860,48	€ 1.689,94	€ 1.572,82	<input type="radio"/>		€ 1.572,82
<input type="radio"/>	commissioni gestione interna rischio creditiz (recurring)	€ 2.350,08	€ 2.134,66	€ 1.986,71	<input checked="" type="radio"/>	€ 2.134,22	€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.206,86
interessi legali	si

7. Su tale importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
8. Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.206,86 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA